

COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

XVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 28 GENNAIO 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAPPA PAOLO

INDICE

	PAG.
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	157
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Modifiche alla legislazione sull'esercizio delle assicurazioni private. (585) . .	157
PRESIDENTE	157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174
DE' COCCI <i>Relatore</i>	157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174
RONZA	158, 160, 162, 164
QUARELLO. <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio.</i>	159, 160, 162, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 174
GIOLITTI	159, 172
SCHIRATTI	160, 165, 166, 167
FALETTI	160
FARALLI	160
ZERBI	165
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	175

La seduta comincia alle 9,30.

PEDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per la odierna seduta, il deputato Pini è sostituito dal deputato Ronza.

Interviene alla discussione, a sua richiesta, il deputato Schiratti.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legislazione sull'esercizio delle assicurazioni private. (585).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legislazione sull'esercizio delle assicurazioni private ».

L'onorevole Presidente della Camera, su istanza della Commissione, ha deciso di restituirci in sede legislativa il disegno di legge che, su richiesta di alcuni deputati, era stato rimesso all'Assemblea; i suddetti deputati hanno infatti dichiarato di ritirare la domanda relativa.

Sebbene, in una precedente seduta in sede referente, il relatore, onorevole De' Cocci, già abbia ampiamente illustrato il provvedimento in esame, sarebbe opportuno che egli riassumesse la sua relazione.

DE' COCCI, *Relatore*. Avevo ricordato precedentemente che l'attuale legislazione italiana sulle assicurazioni private risale al 1923: infatti la materia è, ancora oggi, disciplinata dal regio decreto 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Vi sono state varie modifiche, anche nel dopoguerra, ma sono sempre state di lieve entità. Il sistema della legislazione italiana in materia si ispira, come le legislazioni di tutti i paesi, alla tutela delle varie attività economiche per le quali l'assicurazione costituisce un servizio essenziale e, in generale, alla protezione della massa degli assicurati. Il controllo su queste finalità viene esercitato dal Ministero dell'industria, a seconda dei casi, in forma preventiva, concomitante e susseguente.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1955

Nonostante le modifiche apportate, le misure minime dei capitali di esercizio e delle riserve stabilite per l'esercizio delle attività assicuratrici, non hanno subito aggiornamenti e non corrispondono più ai rivalutati valori monetari.

Dovendo discutere un disegno di legge che raggiunga questo scopo, è naturale che si approfitti della circostanza per apportare all'ordinamento vigente quegli adeguamenti che l'esperienza di questi ultimi anni suggerisce.

Per quanto riguarda la nuova misura per il capitale sociale, essa è stata elevata applicando il parametro di trenta volte quello del periodo bellico: non si è voluto calcare la mano, ma soltanto procedere ad assicurare l'adeguamento necessario.

Riassunta, così, la relazione fatta in precedenza, non resta che esaminare i singoli articoli.

Per esempio, per quanto riguarda l'articolo 1, ultimo comma, è stato ritenuto opportuno proporre l'elevazione della misura minima del capitale sociale da 20 a 40 milioni per l'esercizio di un solo ramo di attività. La proposta di modifica tiene conto del fatto che presso la Camera dei deputati, in questi giorni, è pendente l'esame della proposta di legge Trabucchi con la quale viene elevato da uno a 40 milioni il capitale necessario per la costituzione delle società per azioni. L'emendamento si rendeva necessario, quindi, in quanto le assicurazioni sono gestite da società per azioni o da cooperative per azioni.

Mi riservo, pertanto, di intervenire in sede opportuna e propongo di passare subito all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RONZA. Non sono d'accordo sul passaggio agli articoli. Non ho avuto il piacere di assistere alla precedente riunione in sede referente, quando l'onorevole De' Cocci ha esaminato nel complesso il disegno di legge n. 585. Noi oggi siamo passati in sede legislativa, ma ci troviamo di fronte ad un complesso di emendamenti che non sono di lieve modifica al disegno di legge ma lo investono nel suo complesso.

V'è un emendamento, presentato con una brevissima relazione del Governo, che ha toccato tutta la legislazione relativa. Quando noi parliamo di adeguamenti di capitali, di allineamenti di riserva, non vediamo che uno degli aspetti del problema, che non è a sé stante, ma è legato a tutta la complessa legislazione in materia.

Pregherei l'onorevole De' Cocci di riassumere, almeno, i motivi per cui ha ritenuto, con un complesso così numeroso di emendamenti, di rivedere tutta la materia.

PRESIDENTE. Desidero far presente all'onorevole Ronza che la Commissione è stata unanime nel ritenere opportuno, dopo la relazione fatta in sede referente, di passare all'esame degli articoli in sede legislativa in quanto, in tale sede, la discussione poteva svolgersi meglio che in Assemblea. In questo anche i commissari che avevano richiesto la rimessione all'Assemblea si sono trovati completamente d'accordo. Sostanzialmente la discussione generale già si è svolta.

RONZA. Devo far presente che la Commissione Finanze e tesoro ha esaminato il progetto di legge quale era stato originariamente presentato, ed ha dato il suo parere favorevole su quel testo, non sul complesso degli emendamenti che sono oggi presentati.

PRESIDENTE. La Commissione Finanze e tesoro è tenuta ad esprimere il suo parere sulla copertura dell'onere finanziario e sugli emendamenti che, eventualmente interessassero tale copertura. Per le altre questioni ogni Commissione è sovrana.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Se non vi sono osservazioni, passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1

« Le misure minime del capitale sociale e del fondo di garanzia prescritte dalle vigenti disposizioni per esercitare le assicurazioni o le riassicurazioni, sono elevate come appresso:

1°) lire 500 milioni, di cui almeno metà versato, quando l'esercizio riguarda le assicurazioni sulla vita e la capitalizzazione;

2°) lire 250 milioni, di cui almeno metà versato, quando l'esercizio riguarda le assicurazioni contro i danni e comprende le assicurazioni dei rischi dell'incendio, o dei trasporti marittimi e aeronautici, ovvero della responsabilità civile per i danni causati da autoveicoli,

3°) lire 150 milioni, di cui almeno metà versato, quando siano escluse dall'esercizio le assicurazioni di cui ai precedenti numeri 1 e 2, ma non vi siano comprese quelle contro uno o più dei seguenti rischi: infortuni, malattie, responsabilità civile, trasporti terrestri, grandine, furti e credito;

4°) lire 80 milioni, di cui almeno metà versato, per l'esercizio limitato ad altri rami non specificati nei precedenti numeri 1, 2

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1955

e 3 e lire 20 milioni, di cui almeno metà versato, per l'esercizio di uno solo di tali rami di assicurazione».

Al numero 4°) il relatore propone di elevare a 40 milioni i 20 milioni previsti alla terz'ultima riga.

DE' COCCI, *Relatore*. In proposito l'onorevole Alessandrini ha ricordato che il testo della legge del senatore Trabucchi sui capitali minimi delle società per azioni, recentemente approvata, eleva detti minimi a 25 milioni. Siccome lo scopo dell'emendamento è di armonizzare la presente legge con quella del senatore Trabucchi, potremmo aumentare a 25 anziché a 40.

QUARELLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Penso che sia, addirittura, poco elevare a 40 milioni.

DE' COCCI, *Relatore*. D'accordo, allora, di elevare a 40.

L'unico scopo è, infatti, quello di cautelare un minimo di serietà. Anche le cooperative e le mutue possono raggiungere tale limite.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore ed accettato dal Governo che eleva a 40 milioni la cifra di 20 milioni prevista al n. 4°).

(È approvato).

L'articolo 1 rimane, pertanto, così formulato:

«Le misure minime del capitale sociale e del fondo di garanzia prescritte dalle vigenti disposizioni per esercitare le assicurazioni o le riassicurazioni, sono elevate come appresso:

1°) lire 500 milioni, di cui almeno metà versato, quando l'esercizio riguarda le assicurazioni sulla vita e la capitalizzazione;

2°) lire 250 milioni, di cui almeno metà versato, quando l'esercizio riguarda le assicurazioni contro i danni e comprende le assicurazioni dei rischi dell'incendio, o dei trasporti marittimi e aeronautici, ovvero della responsabilità civile per i danni causati da autoveicoli;

3°) lire 150 milioni, di cui almeno metà versato, quando siano escluse dall'esercizio le assicurazioni di cui ai precedenti numeri 1 e 2, ma vi siano comprese quelle contro uno o più dei seguenti rischi: infortuni, malattie, responsabilità civile, trasporti terrestri, grandine, furti e credito;

4°) lire 80 milioni, di cui almeno metà versato, per l'esercizio limitato ad altri rami non specificati nei precedenti numeri 1, 2

e 3 e lire 40 milioni, di cui almeno metà versato, per l'esercizio in uno solo di tali rami di assicurazione».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2

«Le imprese in esercizio alla entrata in vigore del decreto legislativo 4 ottobre 1946, n. 404, non sono tenute ad adeguare il capitale o il fondo di garanzia in conformità alle disposizioni del precedente articolo.

Le altre imprese, che hanno iniziato l'esercizio entro l'anno 1951, debbono avere un capitale sottoscritto e versato non inferiore alla quarta parte delle misure indicate nel precedente articolo 1 per i capitali versati. Se l'esercizio riguarda solo l'assicurazione o la riassicurazione, si applica un'ulteriore riduzione alla metà.

Le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano.

1°) alle imprese di assicurazione dei rischi trasporti relativi ai corpi dei velieri e motopescherecci, che erano in esercizio alla data di cui al primo comma e che operano nel circondario marittimo dove hanno sede, anche se assicurino velieri e motopescherecci iscritti in altri circondari.

2°) alle imprese di assicurazione che operano in uno dei rami non specificatamente indicati nel precedente articolo 1, numeri 1 e 2, che erano in esercizio alla data di cui al primo comma, e che esplicano la loro attività nell'ambito della provincia dove hanno sede.

Per le imprese che operano ai termini dei numeri 1 e 2 del precedente comma, nel limite massimo di 20 milioni di premi, si applicano le misure minime del capitale sociale e del fondo di garanzia indicati nell'articolo 1, n. 4 ».

GIOLITTI. Vorrei chiedere al relatore ed anche al Governo, se vuole rispondere, perché al primo capoverso dell'articolo 2 si istituisce questa eccezione relativamente alle imprese in esercizio all'entrata in vigore del decreto legislativo 4 ottobre 1946, dato che, se non sbaglio, questo decreto legislativo prevede anch'esso dei minimi di capitale.

Domando perché non si applica la stessa regola e misura anche in questo caso, dato che il punto di partenza è identico a quello che abbiamo modificato con l'articolo 1.

DE' COCCI, *Relatore*. Anche in altri punti il disegno di legge distingue fra le so-

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1955

cietà che hanno sempre operato in Italia, fin dal 1946, e quelle venute dopo. Queste sono soprattutto società straniere che hanno ripreso ad operare in Italia dopo la guerra e quindi si ritiene opportuno sottoporle a maggiori misure cautelative. Si poteva esaminare una differenziazione fra i tre tipi di società: ma per non manomettere tutto, anche quello che è soddisfacente, ho proposto di lasciare l'articolo 2 così come è.

QUARELLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Questa disposizione parte dal presupposto che le vecchie società di assicurazioni abbiano talmente consolidata la propria posizione di fatto da meritare un trattamento diverso da quelle che chiedono successivamente di esercire l'assicurazione. Naturalmente, anche le vecchie società, dovranno procedere ad adeguare i propri capitali qualora chiedano di esercire nuovi rami di assicurazione in aggiunta a quelli per i quali sono autorizzate.

Conseguentemente, fra il primo ed il terzo comma, propongo di inserirne un altro del seguente tenore:

« In caso di estensione dell'esercizio a rami di assicurazione che comportino aumenti del capitale o del fondo di garanzia, le misure indicate all'articolo 1 sono ridotte alla metà per le imprese di cui ai precedenti commi ».

RONZA. Mi pare che l'adeguamento chiesto dal Governo vada a toccare due punti diversi: capitale e riserve. Su quest'ultimo la legge già prevede che, in previsione di nuovi rischi, deve esserci un adeguamento. Mi pare che non si possa automaticamente richiedere un aumento di capitale che sia legato anche alla sola intenzione di esercire un nuovo ramo, perché, in tal caso, la compagnia richiede l'autorizzazione a norma di legge, poi, avutala, non è detto che debba cominciare a servirsene e quindi entri in gioco il rapporto rischi-riserve. Quindi, non mi pare sia così semplice introdurre in una legge una modifica a norme generali di diritto.

SCHIRATTI. Mi permetterei di fare osservare che le società di assicurazione che hanno il capitale minimo previsto in queste nuove disposizioni sono pochissime. Normalmente i capitali delle società di assicurazioni sono piuttosto elevati, astrazione fatta per quelle poche mutue che ci sono. Bisogna perciò evitare di favorire, indirettamente, quelle società straniere che urgono alle nostre porte per introdursi sul nostro mercato.

Attualmente, come prassi, il Ministero dell'Industria, qualora non ravvisi sufficiente il capitale di una società che richiede delle

estensioni di esercizio, subordina l'autorizzazione ad un adeguamento del capitale, e ciò sia nei confronti delle società italiane che di quelle straniere.

Per questa ragione, se il rappresentante del Governo insiste su tale norma, poiché essa non verrebbe che a sancire una prassi già in atto, non avrei difficoltà ad approvarla. Ritengo, però, che la norma stessa sia superflua in quanto il Ministero, già da decenni, segue questa strada e nessuno mai si è ribellato a queste richieste del Governo.

DE' COCCI, *Relatore*. Riterrei opportuno lasciare immutato l'articolo 2, tanto più che in un anno, da quando la legge è stata presentata, più volte se ne è discusso con tecnici del Ministero, e questa necessità non è mai affiorata.

QUARELLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Poiché talvolta il potere discrezionale del Ministero è stato tacciato di abuso e poiché un mutamento di funzionari potrebbe portare ad un cambiamento di indirizzo nell'applicazione di quella determinata norma, ritengo logico introdurre questo nuovo comma, soprattutto per evitare una prassi puramente discrezionale e che non sempre può essere eguale per tutti.

FALETTI. Ritengo opportuno prendere in seria considerazione quanto espresso dal rappresentante del Governo perché, quando si può, è meglio regolamentare l'attività della amministrazione statale contro la quale siamo, troppo spesso, con i fucili spianati. D'altronde, le osservazioni del collega Ronza mi hanno reso un po' perplesso perché, se quanto è stato detto va bene per le riserve, non mi sembra che egualmente possa riferirsi al capitale sociale.

FARALLI. Se esiste una preoccupazione di ordine giuridico a proposito dell'aumento di capitale, è ovvio che qualsiasi forma di società, in seno alla propria assemblea, dovrà deliberare l'aumento di capitale adeguandolo all'urgenza o alla necessità contingente di legge. Il Governo non dice: tu devi adeguare. Sarà l'assemblea che adeguerà il capitale alla legge. Quindi mi pare che si possa accogliere l'inciso proposto dal Governo che, secondo me, dà maggior chiarezza all'articolo e precisa maggiormente quello che è lo spirito cui si ispira la legge nei riguardi di questo lavoro assicurativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dal Sottosegretario Quarello.

(E approvato).

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1955

L'articolo 2 può essere, dunque, così formulato:

«Le imprese in esercizio alla entrata in vigore del decreto legislativo 4 ottobre 1946, n. 404 non sono tenute ad adeguare il capitale o il fondo di garanzia in conformità alle disposizioni del precedente articolo.

Le altre imprese, che hanno iniziato l'esercizio entro l'anno 1951, debbono avere un capitale sottoscritto e versato non inferiore alla quarta parte delle misure indicate nel precedente articolo 1 per i capitali versati. Se l'esercizio riguarda solo l'assicurazione o la riassicurazione, si applica un'ulteriore riduzione alla metà.

In caso di estensione dell'esercizio a rami di assicurazione che comportino aumento del capitale o del fondo di garanzia, le misure indicate all'articolo 1 sono ridotte alla metà per le imprese di cui ai precedenti commi.

Le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano:

1°) alle imprese di assicurazione dei rischi trasporti relativi ai corpi dei velieri e motopescherecci, che erano in esercizio alla data di cui al primo comma e che operano nel circondario marittimo dove hanno sede, anche se assicurino velieri e motopescherecci iscritti in altri circondari;

2°) alle imprese di assicurazione che operano in uno dei rami non specificatamente indicati nel precedente articolo 1, numeri 1 e 2, che erano in esercizio alla data di cui al primo comma, e che esplicano la loro attività nell'ambito della provincia dove hanno sede.

Per le imprese che operano ai termini dei numeri 1 e 2 del precedente comma, nel limite massimo di 20 milioni di premi, si applicano le misure minime del capitale sociale e del fondo di garanzia indicati nell'articolo 1, n. 4».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3

«La cauzione minima e il fondo iniziale della riserva matematica previsti dall'articolo 23 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e successive disposizioni modificative, sono elevati rispettivamente a lire 50 milioni e a lire 100 milioni.

La cauzione minima globale dovuta per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni è:

1°) di lire sessanta milioni quando l'esercizio comprenda l'assicurazione dei rischi

dell'incendio o dei trasporti marittimi o aeronautici o della responsabilità civile per i danni causati da autoveicoli;

2°) di lire trenta milioni, negli altri casi di cui al precedente articolo 1, numeri 2 e 3;

3°) di lire cinque milioni nei casi previsti dal precedente articolo 1, n. 4.

La cauzione minima fissa di cui al precedente comma è destinata per metà quale fondo iniziale computabile nella cauzione ragguagliata a quota parte dei premi lordi dell'esercizio precedente di cui all'articolo 33, primo e secondo comma, del regio decreto-legge 1923, n. 966, e successive modificazioni».

DE' COCCI, *Relatore*. In questo articolo bisogna correggere un evidente errore materiale.

Nei confronti tra i numeri 2 e 3 risulta che, nel caso in cui l'esercizio comprende i rischi di cui al n. 2 l'articolo 3 è già considerato. Il n. 2 dell'articolo 3 non può, pertanto, che riferirsi al caso in cui l'esercizio comprenda solo i rischi di cui al n. 3 dell'articolo 1. Quindi all'articolo 3 propongo al n. 2° di sostituire le parole: «numeri 2 e 3», con le altre: «numero 3».

PRESIDENTE. È evidente che si tratta di un errore. Il n. 2° va così formulato.

2°) di lire trenta milioni, negli altri casi di cui al precedente articolo 1, n. 3.

Pongo ai voti l'articolo 3 del testo così corretto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

«Le cauzioni e i fondi iniziali di cui al precedente articolo 3 sono ridotti:

1°) alla metà per le imprese in esercizio all'entrata in vigore del decreto legislativo 4 ottobre 1946, n. 404;

2°) alla quinta parte, per le imprese di assicurazione contro i danni in esercizio alla entrata in vigore della presente legge, indicate al 3° comma, numeri 1 e 2 del precedente articolo 2; per le mutue e le cooperative si applica una ulteriore riduzione alla metà.

La esenzione dall'obbligo di costituzione della cauzione, di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 27 ottobre 1927, n. 2100, si applica alle associazioni mutue e alle società cooperative di assicurazione che operano in un solo comune e in rami non specificatamente indicati nell'articolo 1 della presente legge, nei limiti dei premi o contributi stabiliti dall'articolo 5, ultimo comma, del decreto legislativo 4 ottobre 1946, n. 404».

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1955

DE' COCCI, *Relatore*. L'articolo 4 riguarda la riduzione delle misure minime del fondo iniziale. Anche qui si fa riferimento all'entrata in vigore del decreto legislativo 4 ottobre 1946, n. 404.

Credo sarebbe opportuno prevedere anche le compagnie di assicurazione nate dopo il 1946, perciò di fissare il termine del 31 dicembre 1953. Mentre per la prima cautela era necessario gravare meno sulle società nuove, per quanto riguarda queste altre cautele è meglio assoggettare tutte le società ad un trattamento eguale.

QUARELLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Non ho niente in contrario.

RONZA. Noi insisteremo sul testo governativo, proprio perché siamo in materia di cauzione e di fondi iniziali. Alle società anteriori al 1946 guardiamo con occhio diverso, e già la legislazione precedente ha fatto lo stesso, perché si sono consolidate e danno quindi già garanzie proprie per la strutturazione presa nel tempo.

L'estendere la data al 31 dicembre 1953 vorrebbe dire snaturare il concetto dell'articolo 4, cioè ridurre le cauzioni per determinate cause. La riduzione è stata fatta dal Governo, secondo noi, considerando la diversa situazione tra nuove e vecchie società. L'onorevole Schiratti ha già accennato a questo.

DE' COCCI, *Relatore*. Pensavo che, assicuratici con l'articolo 2, dell'adeguamento del capitale e del fondo di garanzia, per quanto riguarda il fondo iniziale potremmo fare un trattamento eguale per tutti.

QUARELLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Praticamente, la situazione non varia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore relativo al termine del 31 dicembre 1953.

(Non è approvato).

DE' COCCI, *Relatore*. Al n. 2°) di questo articolo, debbo proporre un altro emendamento. Si tratta di meglio precisare, per le mutue e le cooperative, che si tratta di « assicurazioni contro i danni ». In secondo luogo, bisogna scindere il comma in due commi, altrimenti sembra che le agevolazioni si applichino alle sole mutue e cooperative che rispondono ai requisiti uno e due. Andando a capo, si capisce invece che si applicano a tutte le mutue e cooperative.

RONZA. Al n. 1°) ci siamo richiamati al 4 ottobre 1946. Per le mutue e cooperative, poi-

ché non è prevista una data viene a verificarsi un'ulteriore riduzione.

Mi pare giustissimo quanto appunto ha detto l'onorevole De' Cocci, cioè di chiarificare tutte le agevolazioni, ma penso che sia opportuno fissare una data.

DE' COCCI, *Relatore*. Anche questa è una ragione che ho dimenticato di citare, ma che andava tenuta presente quando proposi di portare il termine al 31 dicembre 1953.

Penso, essendosi ormai approvata la data prevista dal testo ministeriale, che sia opportuno, salvo l'emendamento da me proposto, di non introdurre altre modifiche.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore.

È approvato.

L'articolo 4 rimane, pertanto, così formulato.

« Le cauzioni e i fondi iniziali di cui al precedente articolo 3 sono ridotti:

1°) alla metà per le imprese in esercizio all'entrata in vigore del decreto legislativo 4 ottobre 1946, n. 404;

2°) alla quinta parte, per le imprese di assicurazione contro i danni in esercizio alla entrata in vigore della presente legge, indicate al 1° comma, numeri 1 e 2 del precedente articolo 2.

Per le mutue e le cooperative di assicurazione contro i danni, si applica una ulteriore riduzione alla metà.

La esenzione dall'obbligo di costituzione della cauzione, di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 27 ottobre 1927, n. 2100, si applica alle associazioni mutue e alle società cooperative di assicurazione che operano in un solo comune e in rami non specificatamente indicati nell'articolo 1 della presente legge, nei limiti dei premi o contributi stabiliti dall'articolo 5, ultimo comma, del decreto legislativo 4 ottobre 1946, n. 404 ».

Lo pongo in votazione

È approvato.

Passiamo all'articolo 5

« Al regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 43-bis. — « Alle imprese di assicurazioni nazionali ed estere che debbono destinare i loro beni alla integrazione della deficienza accertata nella copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni, il Ministero dell'industria e del commercio, Ispettorato generale delle assicurazioni, potrà, su

domanda, prorogare per non più di trenta giorni il termine ordinario. Trascorso il termine ordinario o quello prorogato senza che le imprese abbiano provveduto a destinare loro beni alla integrazione delle riserve matematiche e delle cauzioni secondo le norme che regolano la copertura delle riserve e cauzioni, le imprese inadempienti sono tenute a versare all'erario dello Stato una somma pari al 2 per cento della deficienza.

« Trascorso il termine di cui agli articoli 36 e 37 senza che sia stato presentato lo stato patrimoniale, con la situazione patrimoniale per le rappresentanze delle compagnie estere, i conti profitti e perdite, le tabelle tecniche ed i prospetti statistici allegati al bilancio, le imprese inadempienti sono tenute a versare all'erario dello Stato la somma di lire ventimila.

« L'inadempienza è accertata con decreto del Ministero per l'industria e il commercio.

« È fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni contemplate dal presente decreto ».

DE' COCCI, *Relatore*. Nessuna modifica da proporre tranne la soppressione dell'inciso: « Ispettorato generale delle Assicurazioni ». A prescindere dalla non esistenza di questo ispettorato generale la cui vera dizione è « Ispettorato delle assicurazioni private » penso che sia il caso di dire « Ministero dell'industria e commercio » e basta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo proposto dal relatore.

(È approvato).

L'articolo 5, così emendato, è del seguente tenore:

« Al regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 43-bis. — « Alle imprese di assicurazioni nazionali ed estere che debbono destinare i loro beni alla integrazione della deficienza accertata nella copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni, il Ministero dell'industria e del commercio, potrà, su domanda, prorogare per non più di trenta giorni il termine ordinario. Trascorso il termine ordinario o quello prorogato senza che le imprese abbiano provveduto a destinare loro beni alla integrazione delle riserve matematiche e delle cauzioni, secondo le norme che regolano la copertura delle riserve e cauzioni, le imprese inadempienti sono tenute a versare all'erario dello Stato una somma pari al 2 per cento della deficienza.

Trascorso il termine di cui agli articoli 36 e 37 senza che sia stato presentato lo stato

patrimoniale, con la situazione patrimoniale per le rappresentanze delle compagnie estere, i conti profitti e perdite, le tabelle tecniche ed i prospetti statistici allegati al bilancio, le imprese inadempienti sono tenute a versare all'erario dello Stato la somma di lire ventimila.

L'inadempienza è accertata con decreto del Ministero per l'industria e il commercio.

È fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni contemplate dal presente decreto ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni e l'Unione italiana di riassicurazione sono tenuti a sottoporre, annualmente, al benestare del Ministero dell'industria e commercio, Ispettorato generale delle assicurazioni, il prospetto analitico documentato delle riserve matematiche e delle riserve premi, con l'indicazione sia delle attività già destinate a copertura delle riserve all'inizio dell'esercizio, sia delle attività destinate alla copertura dell'incremento delle riserve durante l'esercizio.

Sulle predette attività dell'Istituto nazionale delle assicurazioni ha privilegio speciale la massa degli assicurati del portafoglio italiano ».

DE' COCCI, *Relatore*. L'articolo 6 stabilisce particolari cautele per quanto riguarda l'attività dell'Istituto nazionale di assicurazioni e l'Unione italiana riassicurazioni. Però l'I.N.A. è già strettamente controllato dal Ministero, il consiglio di amministrazione è composto di rappresentanti del Ministero, lo stesso dicasi per il collegio sindacale; bisogna evitare di andare a porre un appesantimento che, per quanto riguarda il secondo comma, sarebbe veramente pazzesco.

Ne propongo, pertanto, la soppressione.

PRESIDENTE. Non essendovi altri emendamenti pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 6 di cui già ho dato lettura.

(Non è approvato).

L'articolo 6 viene, pertanto, soppresso.

Passiamo all'articolo 7.

« All'articolo 54 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, sono sostituiti i seguenti:

Art. 54. — « Le imprese di capitalizzazione nazionali ed estere ed ogni ente che, come le imprese predette, si proponga, senza condizione relativa alla durata della vita

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1955

umana, di pagare somme o di consegnare titoli o altri beni, al decorso di un termine poliennale, in corrispettivo di versamenti, contributi o conferimenti unici o periodici, effettuati in denaro o mediante trasferimento di altre attività, sono soggetti alle norme del presente decreto concernenti le assicurazioni sulla vita che riguardano l'autorizzazione all'esercizio, il capitale, la cauzione, la riserva matematica, le tariffe, le condizioni di polizza e il vincolo delle attività destinate a coperture delle riserve tecniche. Sono anche soggette alle altre norme del presente decreto, in quanto applicabili o compatibili, concernenti le imprese che esercitano l'assicurazione predetta e sono sempre a queste equiparate qualora i conferimenti o contributi e le prestazioni siano esclusivamente in denaro ».

Art. 54-bis. — « I contratti di capitalizzazione predetti non possono avere durata inferiore ai cinque anni né superiore ai venticinque e, qualora siano previsti a carico del contraente più versamenti periodici, i versamenti stessi debbono essere stabiliti in misura uguale o decrescente.

Il contraente ha facoltà di ottenere il riscatto del contratto dall'inizio del secondo anno della stipulazione, purché abbia corrisposto una intera annualità di premio ».

Art. 54-ter. « Quando le polizze prevedono il periodo sorteggio di contratti per i quali viene anticipato il pagamento del capitale convenuto, nei successivi sorteggi deve essere estratto un numero uguale o crescente di contratti non superiore, nell'anno, a cinque per ogni mille contratti emessi.

I sorteggi debbono essere effettuati ad intervalli di tempo non inferiori al semestre ».

DE' COCCI, *Relatore*. Propongo che dopo le parole « *Art. 54* » e prima di « Le imprese di capitalizzazione » si dica: « L'Istituto nazionale delle assicurazioni ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo emendamento.

(È approvato).

DE' COCCI, *Relatore*. Al capoverso relativo all'articolo 54-ter invece della parola « polizze » direi « i contratti di capitalizzazione ». Ciò per evitare equivoci.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo emendamento.

(È approvato).

DE' COCCI, *Relatore*. Alla fine dell'articolo, propongo due commi aggiuntivi.

Il primo di questi è così formulato:

« Le disposizioni di cui all'articolo precedente verranno osservate anche nel caso in cui il Ministero dell'industria e commercio autorizzi l'Istituto nazionale delle assicurazioni e le imprese di assicurazione sulla vita a prevedere in loro polizze, sotto la osservanza di particolari norme, il periodico sorteggio di contratti di assicurazione sulla vita ».

RONZA. Questa proposta lascia molto perplessi. Già quando si introdusse il sorteggio per le assicurazioni sulla vita, la questione fu assai dibattuta.

DE' COCCI, *Relatore*. Se aprissi senz'altro il sorteggio, sarei d'accordo con l'osservazione del collega Ronza. Faccio però osservare che io apro la possibilità che il Ministero attui tale principio con suo provvedimento, tenendo conto di tutte le cautele necessarie. Il Ministero non emanerà mai un decreto del genere senza sentire la commissione consultiva.

QUARELLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Il Governo si è soffermato parecchio su questa proposta innovatrice, anche perché, a prescindere dalla considerazione che l'assicurazione sulla vita si liquida dopo morti e sembra leggermente macabro il volerla liquidare in anticipo, non ha potuto nascondersi che l'assicurazione sulla vita già costa notevolmente. Ora, i premi che si vorrebbero dare verrebbero conteggiati, per la capitalizzazione, agli effetti del costo, quindi, praticamente, si introdurrebbe un elemento di maggior costo per le assicurazioni sulla vita.

Perciò ho voluto informarmi. Risposte precise non ne ho avute: ma ho capito che si manifestavano parecchie perplessità. Vorrei pregare il relatore, considerato anche che in nessun paese esiste simile sorteggio, di soprassedere.

DE' COCCI, *Relatore*. Uditi i chiarimenti del Governo e le osservazioni del collega Ronza, ritiro l'emendamento. Ritengo invece che sia necessario aggiungere questo altro comma aggiuntivo

Art. 54-quater. « Le imprese, gli enti ed i contratti di capitalizzazione, sempre che i conferimenti e le prestazioni siano in denaro, continuano ad essere soggetti allo stesso trattamento tributario a cui sono soggette le imprese ed i contratti di assicurazione sulla vita ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo emendamento.

(È approvato).

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1955

Questo articolo, che diviene articolo 6, rimane, dunque, così formulato:

All'articolo 54 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, sono sostituiti i seguenti:

Art. 54. — « L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, le imprese di capitalizzazione nazionali ed estere ed ogni ente che, come le imprese predette, si proponga, senza condizione relativa alla durata della vita umana, di pagare somme o di consegnare titoli o altri beni, al decorso di un termine poliennale, in corrispettivo di versamenti, contributi o conferimenti unici o periodici, effettuati in denaro o mediante trasferimento di altre attività, sono soggetti alle norme del presente decreto concernenti le assicurazioni sulla vita che riguardano l'autorizzazione all'esercizio, il capitale, la cauzione, la riserva matematica, le tariffe, le condizioni di polizza e il vincolo delle attività destinate a coperture delle riserve tecniche. Sono anche soggette alle altre norme del presente decreto, in quanto applicabili o compatibili, concernenti le imprese che esercitano l'assicurazione predetta e sono sempre a queste equiparate qualora i conferimenti o contributi e le prestazioni siano esclusivamente in denaro ».

Art. 54-bis. — « I contratti di capitalizzazione predetti non possono avere durata inferiore ai cinque anni né superiore ai venticinque e, qualora siano previsti a carico del contraente più versamenti periodici, i versamenti stessi debbono essere stabiliti in misura uguale o decrescente.

Il contraente ha facoltà di ottenere il riscatto del contratto dall'inizio del secondo anno della stipulazione, purché abbia corrisposto una intera annualità di premio ».

Art. 54-ter. — « Quando i contratti di capitalizzazione prevedono il periodico sorteggio di contratti per i quali viene anticipato il pagamento del capitale convenuto, nei successivi sorteggi deve essere estratto un numero uguale o crescente di contratti non superiore, nell'anno, a cinque per ogni mille contratti emessi.

I sorteggi debbono essere effettuati ad intervalli di tempo non inferiori al semestre ».

Art. 54-quater. — « Le imprese, gli enti ed i contratti di capitalizzazione, sempre che i conferimenti e le prestazioni siano in denaro, continuano ad essere soggetti allo stesso trattamento tributario cui sono soggette le imprese e i contratti di assicurazione sulla vita ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(*E approvato*).

DE' COCCI, *Relatore*. Dopo l'articolo testé approvato propongo il seguente articolo aggiuntivo:

« L'articolo 1924, primo comma, del codice civile, non si applica alle polizze di assicurazione di tipo popolare ».

Quando feci questa proposta, già nella precedente seduta, in sede referente, suscitai divergenza di opinioni. Insisto nel fare osservare che è opportuna la non applicazione dell'articolo 1924, primo comma, del codice civile, alle assicurazioni in forma popolare, cioè fatte senza visita medica, per un capitale di 300 o 500 mila lire. Mi rendo conto che trattasi di un'innovazione profonda in quanto che, per chi fa una polizza popolare, rimangono pur sempre in vita altre norme del codice civile. Comunque ho trovato dei decreti ministeriali con i quali, anche nel 1951, il ministro dell'industria e commercio stabiliva a 300 mila lire il capitale massimo assicurabile in forma popolare.

SCHIRATTI. Sono contrario all'articolo aggiuntivo proposto dal relatore, per tre ordini di ragioni.

In primo luogo noi, sostanzialmente, modificheremmo il Codice civile. Non mi pare buona norma che, con una leggina essenzialmente tecnica, si faccia una cosa simile; oltre tutto, sentirei, almeno la necessità di chiedere il parere alla III Commissione (Giustizia).

Seconda considerazione: ci troviamo di fronte ad un grosso problema, quello di definire cosa sia l'assicurazione popolare: non esiste infatti questa terminologia in nessuna legge italiana.

DE' COCCI, *Relatore*. Ma in decreti ministeriali sì.

SCHIRATTI. Ma non in norme di legge. Ora, introdurre in una legge un'espressione tecnica, senza dire che cosa essa significhi, mi sembra pericoloso.

Terzo: qual è l'inconveniente a cui volete ovviare? La perseguibilità dell'assicurato che, nel primo anno, cambiando condizioni economiche, non possa pagare. Ma, onorevole De' Cocci, lei sa che, in pratica, pur potendo avvenire, ciò non è mai accaduto in Italia. Le società di assicurazioni, compreso l'istituto che qui nominativamente citate, non l'hanno mai fatto. In complesso mi pare che l'inconveniente che si creerebbe sarebbe superiore all'utile che si vuol raggiungere.

ZERBI. Aderisco alla tesi del collega Schiratti anche per altre ragioni. Dichiaro, soprattutto, che non ritengo sia nell'interesse

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1955

delle classi popolari il risparmio a lunga durata. Noi dobbiamo, piuttosto, incoraggiare investimenti popolari in altri titoli che non siano le assicurazioni.

DE' COCCI, *Relatore*. Con riserva di presentare apposita proposta di legge che possa essere sottoposta anche al vaglio della Commissione della giustizia, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo allora al successivo articolo, che, salvo numerazione, è attualmente l'articolo 8. Ne do lettura.

« Al titolo II, capitolo III, del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, è aggiunto il seguente articolo

Art. 30-bis. « Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle imprese di assicurazione che assumono l'obbligo del pagamento di indennità sotto forma di rendite vitalizie o temporanee, nelle assicurazioni dei rischi accidentali delle persone ».

DE' COCCI, *Relatore*. Propongo la soppressione dell'intero articolo 8 perché mi sembra del tutto fuori luogo richiedere, per i non numerosi contratti che prevedono questa forma di pagamento, una costosa e complicata gestione speciale analoga a quella prevista per l'assicurazione della vita, il che costituirebbe una bardatura ed un appesantimento.

QUARELLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Concordo con l'opinione espressa dal relatore.

PRESIDENTE. Non essendovi altri emendamenti, pongo in votazione il mantenimento del testo dell'articolo 8 di cui ho, testè, dato lettura.

Non è approvato.

Passiamo all'articolo 9

Alle assicurazioni e riassicurazioni dei rischi normali del credito connessi con gli affari di esportazione, dei rischi delle grandi flotte dei rischi inerenti alle gestioni economiche collettive o aventi interesse pubblico stabilite con leggi speciali e alle assicurazioni e riassicurazioni dei rischi dipendenti da contingenze eccezionali, si applicano le disposizioni della legge 23 febbraio 1952, n. 102.

Gli enti interessati debbono procedere alla copertura dei rischi, mediante coassicurazione presso imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione nel territorio della Repubblica. Il piano documentato di riparto sarà preventivamente sottoposto al benessere del

Ministero dell'industria e del commercio, Ispettorato generale delle assicurazioni ».

DE' COCCI, *Relatore*. Com'è noto, la Commissione ha ampiamente discusso il disegno, che poi divenne la legge 23 febbraio 1952, n. 102, sull'assicurazione e riassicurazione dei rischi relativi ai trasporti marittimi ed aerei eccedenti le capacità di copertura delle società autorizzate. In particolare si diceva, con un articolo approvato dopo laboriosa gestazione, che, se non vi era la possibilità di assicurarsi in Italia e riassicurarsi presso mercati esteri, lo Stato assumeva la garanzia. Ora, praticamente, per le grandi flotte, la disciplina viene a mutare: infatti l'articolo 9 prevede sì l'applicazione alle grandi flotte della legge precedente, il che è ovvio, però stabilisce — al secondo comma — che gli enti interessati devono procedere alla copertura dei rischi mediante coassicurazione presso imprese autorizzate all'esercizio nel territorio della Repubblica. Quindi lo Stato diviene responsabile quando non si trova la riassicurazione in Italia ed all'estero. Il testo del nuovo articolo dice « anche se non si trova in Italia ». conseguentemente l'ingerenza nei rischi, da parte dello Stato, viene ad aumentare notevolmente.

Per l'esportazione, la legge relativa prevedeva la coassicurazione e, per quanto riguarda le gestioni economiche collettive, la coassicurazione tra un numero notevolissimo di compagnie. Quindi l'articolo 9 non innova gran che per quanto attiene all'esportazione ed alle gestioni economiche collettive. Innova invece, pericolosamente, per i rischi dello Stato nel campo delle grandi flotte.

Propongo, quindi, di sopprimerlo.

SCHIRATTI. Io vedo nella conservazione di questo articolo molti inconvenienti e nessuna utilità. Il primo inconveniente, forse di non grande importanza, è rappresentato da questo interrogativo: la ripartizione che voi prevedete nel secondo comma dell'articolo 9 riguarda anche gli affari in corso o soltanto gli affari che matureranno da oggi in poi?

DE' COCCI, *Relatore*. Anche quelli in corso.

SCHIRATTI. Se voi considerate l'applicazione di questa clausola agli affari in corso commettete un'ingiustizia perché ripartite a favore di chi niente ha speso per procurarsi un utile, il beneficio spettante a chi ha fatto molto per procurarselo.

Non mi pare che questo risponda ad un criterio di giustizia interna tra le società.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1955

A parte questa considerazione subordinata, mi chiedo se, con questa disposizione, si intenda dare benefici soltanto alle società nazionali o anche a quelle estere?

DE' COCCI, *Relatore*. A tutte, purché esercitate in Italia.

SCHIRATTI. Allora ecco che noi, con disposizione di legge, trasferiamo nel portafoglio di società straniera una buona parte di un portafoglio italiano, mentre le nostre società non godono di questi benefici da parte delle legislazioni straniere. Giocasse, magari, il criterio della reciprocità.

Altra considerazione: con l'ultimo comma si dà una eccessiva discrezionalità al Ministero. Pazienza se fosse data all'espressione politica del Ministero, cioè a persone che sono chiamate a rispondere del loro operato di nanzi a noi, ma si dà alla burocrazia.

Se la Commissione è dell'opinione di sopprimere l'articolo non avrei altro da aggiungere, altrimenti mi riservo di presentare vari emendamenti.

QUARELLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. La preoccupazione di favorire, con l'approvazione dell'articolo, dei complessi assicurativi stranieri, ha, a tutt'oggi, scarsa consistenza perché, se mai, nel conteggio l'Italia sarebbe in credito. D'altra parte esiste, in questa legge, un articolo che parla di reciprocità; è quindi evidente che tale criterio sarebbe adottato. Comunque, il problema dell'assicurazione di questi ingenti capitali rimane, si sopprima oppure no l'articolo.

Rimane, infatti, aperto il problema dell'assicurazione delle grandi flotte. Se cominciamo a rinunciare ai grandi affari per limitarci ai piccoli, questa può essere una misura prudentiale, ma può avere dei punti negativi.

Queste sono le ragioni per le quali invito la Commissione a rinunciare a stabilire dei principi che non ci consentirebbero, poi, di fare gareggiare le nostre compagnie con quelle straniere evitando posizioni di preminenza dei monopoli di compagnie estere.

Concordo, invece, con il collega Schiratti sulla necessità di sopprimere l'ultimo comma.

PRESIDENTE. Poiché, oltre all'emendamento soppressivo, sia il relatore che l'onorevole Schiratti si sono riservati di presentare emendamenti subordinati, pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'intero articolo, con riserva, se non fosse approvato, di porre in votazione gli altri emendamenti.

(È approvato).

L'articolo 9 si intende, pertanto, soppresso. Passiamo all'articolo 10.

« Nell'ultimo comma dell'articolo 20 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, alla frase « che l'applicazione del predetto principio di parità di trattamento rendesse necessarie », è sostituita la seguente: « che l'applicazione del principio di parità di trattamento o di reciprocità rendesse necessarie. Tali misure non si applicheranno quando alle imprese di assicurazione italiane operanti nel paese estero fosse, da quelle autorità, assicurata la parità col rispettivo trattamento cui sono soggette, in Italia, le imprese nazionali ed estere di assicurazione ».

QUARELLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Propongo di sostituire il testo di questo articolo con la seguente formulazione:

« L'ultimo comma dell'articolo 20 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dell'industria e del commercio stabilirà, quando ne sia il caso, quelle speciali condizioni per l'ammissione e la prosecuzione dell'esercizio di imprese estere che l'applicazione del principio di parità di trattamento o di reciprocità rendesse necessarie. Tali misure non si applicheranno quando in favore delle compagnie italiane operanti nel paese estero venisse, da quelle autorità, mantenuto l'esercizio delle assicurazioni in parità di trattamento con le imprese nazionali ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo sostitutivo di cui il Sottosegretario Quarello ha testé dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11

« Al regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e successive disposizioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1°) I commi 6, 7 e 8 dell'articolo 24, modificato dall'articolo 1, n. 3, della legge 3 giugno 1940, n. 761, sono sostituiti dai seguenti:

« La cessione sarà fatta verso una corrispondente aliquota del premio risultante dalla polizza di assicurazione, depurato della quota parte di spese di acquisizione, in misura non superiore all'ottanta per cento del premio del primo anno, col limite massimo del quattro per cento del capitale assicurato. Negli anni successivi al primo, l'aliquota del premio da corrispondere dalle imprese pri-

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1955

vate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni sarà decurtata delle spese di incasso, in misura pari all'otto per cento del premio annuo.

Le imprese private sono autorizzate altresì a trattenere la metà della quota parte proporzionale degli aumenti tariffari che fossero applicati ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto »:

2°) all'articolo 44, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Il divieto di assunzione di nuovi affari, di cui al precedente comma, deve essere sempre disposto quando l'impresa sia in stato di irregolare funzionamento perché non ha disponibilità patrimoniali, risultanti dal bilancio della gestione italiana, atte a coprire le cauzioni, le riserve matematiche, le riserve premi e sinistri, le riserve patrimoniali e la riserva per indennità di licenziamento e di quiescenza al personale ».

3°) all'articolo 51 è aggiunto il seguente comma:

« I crediti indicati nel presente articolo hanno altresì privilegio sul complesso degli altri beni costituenti le attività della gestione del portafoglio italiano, sino al limite dell'importo delle riserve matematiche del ramo vita e delle riserve premi e sinistri dei rami danni ».

4°) l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

« Quando una impresa di assicurazione si trova in istato di insolvenza, si applica l'articolo 195 delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ».

DE' COCCI, *Relatore*. Varie sono le proposte di emendamenti.

« Al n. 2°), *sostituire le parole*: e sinistri, le riserve patrimoniali e la riserva per indennità di licenziamento e di quiescenza al personale, *con le altre*: e sinistri dei rami danni ».

« *Sopprimere il n. 3°)* ».

« *Aggiungere il seguente comma (che per coordinamento diverrà il n. 1°)* ».

« Il primo comma dell'articolo 14 è sostituito dal seguente »:

« L'Istituto nazionale delle assicurazioni è tenuto a compilare annualmente il proprio bilancio nella forma che sarà stabilita con decreto del Ministro dell'industria e del commercio. L'Istituto è tenuto ad applicare, per

la valutazione delle attività destinate a copertura delle riserve matematiche, i criteri stabiliti in virtù dell'articolo 28, quarto comma, del presente decreto-legge per le imprese private di assicurazioni sulla vita, nonché le altre norme che disciplinano le valutazioni stabilite per le società ed enti soggetti a bilancio ».

La formulazione di questo articolo 14 mi sembra sia una cautela veramente eccessiva. Soprattutto potrebbe sollevare varie critiche all'estero, dando l'impressione di essere rivolto contro le compagnie straniere operanti in Italia. Ora, essendoci già numerose cautele, ribadite nel presente disegno di legge, potremmo fare a meno di queste ulteriori bardature. Anche l'utilità dell'ultimo emendamento mi sembra evidente.

QUARELLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Non ho nulla in contrario a che gli emendamenti vengano approvati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli emendamenti di cui il relatore ha dato lettura.

(*Sono approvati*).

L'articolo 11 risulta, pertanto, così formulato:

« Al regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e successive disposizioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1°) Il primo comma dell'articolo 14 è sostituito dal seguente.

« L'Istituto nazionale delle assicurazioni è tenuto a compilare annualmente il proprio bilancio nella forma che sarà stabilita con decreto del Ministro dell'industria e del commercio. L'Istituto è tenuto ad applicare, per la valutazione delle attività destinate a copertura delle riserve matematiche, i criteri stabiliti in virtù dell'articolo 28, quarto comma, del presente decreto-legge per le imprese private di assicurazione sulla vita, nonché le altre norme che disciplinano le valutazioni stabilite per le società ed enti soggetti a bilancio ».

2°) I commi 6, 7 e 8 dell'articolo 24, modificato dall'articolo 1, n. 3, della legge 3 giugno 1940, n. 761, sono sostituiti dai seguenti:

« La cessione sarà fatta verso una corrispondente aliquota del premio risultante dalla polizza di assicurazione, depurato della quota parte di spese di acquisizione, in misura non superiore all'ottanta per cento del premio

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1955

del primo anno, col limite massimo del quattro per cento del capitale assicurato. Negli anni successivi al primo, l'aliquota del premio da corrispondere dalle imprese private all'Istituto nazionale delle assicurazioni sarà decurtata delle spese di incasso, in misura pari all'otto per cento del premio annuo.

Le imprese private sono autorizzate altresì a trattenere la metà della quota parte proporzionale degli aumenti tariffari che fossero applicati ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto ».

3º) all'articolo 44, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Il divieto di assunzione di nuovi affari, di cui al precedente comma, deve essere sempre disposto quando l'impresa sia in stato di irregolare funzionamento perché non ha disponibilità patrimoniali, risultanti dal bilancio della gestione italiana, atte a coprire le cauzioni, le riserve matematiche, le riserve premi e sinistri dei rami danni ».

4º) l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

« Quando una impresa di assicurazione si trova in istato di insolvenza, si applica l'articolo 195 delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12:

« Al regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, sono apportate le seguenti modifiche:

1º) all'articolo 2 alle parole « autorizzati con decreto del Ministro delle corporazioni. Ad essi sono applicabili le disposizioni » sono sostituite le parole « autorizzati con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio. Ad essi, anche se istituiti con leggi speciali, sono applicabili le disposizioni »;

2º) all'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

« L'esonero di cui al precedente comma è dichiarato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio ».

Gli importi massimi dei capitali e delle rendite, che gli enti di cui all'articolo 11, primo comma, del predetto regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, possono assicurare senza essere soggetti alle disposizioni

sull'esercizio delle assicurazioni, sono elevati rispettivamente a lire cinquantamila e a lire diecimila ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13.

« Nell'articolo 8 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, sono soppresse le parole: « ovvero esercitino da un decennio l'assicurazione sulla vita ».

DE' COCCI, *Relatore*. Propongo di aggiungere dopo le parole « n. 1290 », le parole: « convertito nella legge 12 gennaio 1935, numero 303 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo emendamento.

(È approvato).

L'articolo 13 rimane così formulato.

« Nell'articolo 8 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 gennaio 1935, n. 303, sono soppresse le parole: « ovvero esercitino da un decennio l'assicurazione sulla vita ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14:

« I limiti minimi per la esclusione dell'obbligo del frazionamento della provvigione di acquisto di cui all'articolo 4 della legge 3 giugno 1940, n. 761, sono elevati al 50 per cento del premio di primo anno ed a lire quattrocentomila di capitale assicurato ».

DE' COCCI, *Relatore*. Venendo incontro ai voti formulati da tutti gli operatori del campo assicurativo inquantoché la loro esperienza insegna che la concessione della provvigione in un'unica soluzione si risolve in un aumento della produzione — propongo la soppressione dell'articolo 14. D'altra parte, il Ministero dell'industria e commercio, con sua circolare n. 93 del 28 dicembre 1952, riconosceva già implicitamente tale necessità e consentiva di non applicare l'articolo di legge.

QUARELLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Sarebbe bene non sopprimerlo. L'attuale articolo 14 si propone di togliere quel frazionamento che viene a frazionare eccessivamente i premi da distribuire agli operatori di assicurazioni.

La commissione delle assicurazioni presso il Ministero ha voluto esaminare la proposta

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1955

del relatore in modo particolare. Ha concluso in senso contrario non perché la cosa sia importante, ma considerando che da anni questa norma è in vita e non si vedono sufficienti motivi per modificarla.

DE' COCCI, *Relatore*. V'è stata una richiesta unanime, soprattutto da parte di quei poveri diavoli che vanno in giro: è un lavoro duro e spesso indecoroso. Questo mi induce ad insistere.

QUARELLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. La questione non è fondamentale e, perciò, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Non essendovi altri emendamenti oltre quello soppressivo, pongo in votazione il mantenimento dell'articolo.

(Non è approvato).

L'articolo 14 è, dunque, soppresso.

Passiamo ai successivi articoli 15, 16, 17 e 18 dei quali il rappresentante del Governo propone la soppressione e la sostituzione con un unico articolo di cui illustrerà il testo.

Fra tanto do lettura di questi articoli

ART. 15.

È istituito il Consiglio generale delle assicurazioni sulla vita e contro i danni.

Esso ha le attribuzioni spettanti alla Commissione consultiva per le assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 15 settembre 1946, n. 349, modificato dal decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 583

La Commissione predetta è soppressa.

ART. 16.

Il Consiglio generale è presieduto dal Sottosegretario di Stato al Ministero dell'industria e commercio, preposto ai servizi delle assicurazioni. È composto dei seguenti membri

1°) il direttore dell'Ispettorato generale delle assicurazioni, vicepresidente ed i capi dei servizi delle assicurazioni presso il Ministero dell'industria e del commercio;

2°) un rappresentante per ognuno dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa-aeronautica, dell'agricoltura e foreste, dei trasporti (motorizzazione civile), del lavoro e previdenza sociale, della marina mercantile e del commercio estero;

3°) un rappresentante dell'Istituto del commercio estero,

4°) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato,

5°) il direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, cinque rappresentanti delle imprese di cui all'articolo 18, uno delle imprese di riassicurazione e tre delle altre imprese di assicurazione;

6°) il direttore generale dell'Unione italiana di riassicurazione;

7°) un esperto per ognuna delle categorie dei dirigenti, dei dipendenti e degli agenti degli istituti e delle imprese di assicurazione,

8°) due esperti per ognuna delle categorie delle imprese industriali, commerciali ed agricole, uno delle imprese armatoriali e uno delle imprese di trasporti terrestri;

9°) tre esperti nelle discipline tecnico-economiche e giuridiche interessanti le assicurazioni.

I membri del Consiglio sono nominati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio per la durata di un triennio.

Parimenti con decreto del Ministro è nominato il segretario ed i segretari del Consiglio.

All'articolo 4, primo comma, della legge 23 febbraio 1952, n. 102, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

« Il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'industria e del commercio, preposto ai servizi delle assicurazioni, presidente ».

ART. 17.

La richiesta di parere del Consiglio è obbligatoria:

1°) sulle concessioni di autorizzazioni all'esercizio delle assicurazioni;

2°) sui provvedimenti di liquidazione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulle revoche che non siano disposte in conseguenza del trasferimento del portafoglio o comunque di volontaria cessazione dell'esercizio.

3°) sui provvedimenti in materia di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 13 della legge 3 giugno 1940, n. 761, e dell'articolo 6 della legge 27 gennaio 1941, n. 286;

4°) sugli investimenti delle riserve e delle cauzioni per i quali sia richiesta l'autorizzazione ministeriale;

5°) sugli svincoli totali delle attività destinate a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni.

ART. 18.

Presso il Consiglio generale è costituito il Comitato tecnico-consultivo dei dirigenti delle imprese di assicurazione, presieduto dal

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1955

direttore dell'Ispettorato generale delle assicurazioni e composto dell'amministratore delegato o del direttore generale di ognuna delle imprese di assicurazione che hanno un portafoglio italiano ultra trentennale, con un incasso premi annuo del portafoglio stesso di oltre tre miliardi di lire e delle imprese di assicurazione sulla vita che abbiano un portafoglio italiano con oltre otto miliardi di capitali assicurati o che abbiano i capitali sottoscritti e versati di cui all'articolo 1, n. 1 e n. 2; del direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e di cinque dirigenti di imprese di assicurazione, di cui due per le società mutue, nominati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio.

Il Comitato dà parere all'autorità ministeriale di vigilanza sulle assicurazioni, per quanto concerne i problemi relativi alla tecnica dell'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana, delle assicurazioni contro i danni e delle riassicurazioni.

A questi articoli il rappresentante del Governo propone di sostituire il seguente testo.

« Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349, modificato col decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 583, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 alle parole: « presieduta dal Sottosegretario di Stato per il commercio », sono sostituite le parole: « presieduta dal Ministro o dal Sottosegretario per l'industria e il commercio ».

b) All'articolo 2, al primo comma, sono soppresse le parole: « oltre al Sottosegretario, presidente » ed il n. 1° è sostituito dal seguente: « 1°) il Capo dell'Ispettorato delle assicurazioni private presso il Ministero dell'industria e del commercio e tre funzionari dello stesso Ispettorato ».

Al secondo comma è soppresso il n. 1° ed il terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti: « Sono assegnati alla seconda sezione, in aggiunta ai membri indicati dal primo comma del presente articolo:

1°) il direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali;

2°) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

3°) un rappresentante del Ministero della agricoltura e delle foreste;

4°) un rappresentante del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione:

5°) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

6°) un rappresentante delle imprese esercenti le assicurazioni trasporti;

7°) due rappresentanti delle imprese esercenti le altre assicurazioni contro i danni;

8°) un rappresentante delle società di mutua assicurazione;

9°) un rappresentante degli industriali;

10°) un rappresentante degli armatori,

11°) un rappresentante degli agricoltori.

12°) un rappresentante dei commercianti.

I membri della Commissione consultiva sono nominati per la durata di un triennio con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, che nomina altresì un supplente per ciascuno di essi e un vice presidente per ciascuna delle due sezioni, scelto fra i rispettivi componenti ».

c) All'articolo 3, al primo comma, sopprimere le parole « o ne sia richiesto dal Ministro ».

d) Il secondo e terzo comma dell'articolo 4 sono sostituiti dai seguenti:

« La richiesta di parere della Commissione è obbligatoria:

1°) sulle concessioni di autorizzazioni all'esercizio delle assicurazioni;

2°) sui provvedimenti di liquidazione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulle revoche che non siano disposte in conseguenza di trasferimento del portafoglio o comunque di volontaria cessazione dell'esercizio;

3°) sui provvedimenti in materia di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita e di cui all'articolo 13 della legge 3 giugno 1940, n. 761 e dell'articolo 6 della legge 27 gennaio 1941, n. 286;

4°) sugli investimenti delle riserve e delle cauzioni per i quali sia richiesta l'autorizzazione ministeriale;

5°) sugli svincoli totali delle attività destinate a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni;

6°) sugli schemi di regolamento concernenti le assicurazioni private ».

« Il Ministero può chiedere il parere della Commissione stessa sui disegni di legge concernenti le assicurazioni private e su ogni altra questione concernente l'esercizio delle assicurazioni stesse che ritenga opportuno sottoporre all'esame della Commissione ».

QUARELLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Il Ministero ha ritenuto che, per una serie di disposizioni che

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1955

era raccolta in quattro articoli, qualcuno dei quali faceva riferimento ad altre leggi, fosse necessario disporre un articolo riassuntivo senza alcun riferimento a leggi precedenti ed a decreti.

Il relatore, che ha preso visione di questo articolo, proporrebbe di rendere obbligatorio il parere di questa Commissione. Devo dichiarare che, quando occorre autorizzare alla gestione altre compagnie di assicurazioni, nulla in contrario alla obbligatorietà del parere: ma quando il Governo deve fare delle leggi, la Commissione deve valere soltanto come organo consultivo. Diversamente essa diventerebbe un secondo Parlamento. Ricordo poi che, in materia di leggi, già esiste il Consiglio nazionale.

DE' COCCI, *Relatore*. Accetto il nuovo testo: ma insisto perché in tutti i casi il parere sia obbligatorio.

Vi è poi una parte dell'articolo 16 che merita di rimanere in vita e che, pertanto, proporrò come articolo a sé.

QUARELLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Ma non è obbligatorio nemmeno il parere del Consiglio nazionale.

GIOLITTI. Sono d'accordo sul riordinamento, che viene fatto con questo emendamento, degli articoli 15, 16, 17 e 18 ed anche sulla modifica che con questo emendamento viene introdotta. Non sono però d'accordo con la soppressione, che attraverso questi emendamenti viene fatta, di quello che era il punto 7 dell'articolo 16 del testo originale.

A mio avviso, dovrebbe essere compreso tra i membri di questa Commissione, anche un rappresentante per ciascuna delle categorie dei dirigenti, dipendenti ed agenti di istituti, ecc., così com'era previsto, ripeto, al punto 7 dell'articolo 16, dell'originario testo governativo: con la differenza che, secondo me, si dovrebbe parlare di rappresentanti delle categorie e non semplicemente di esperti. A questi, dovrebbe essere aggiunto un rappresentante degli agenti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, come era previsto nel decreto del 1948.

Mi pare che l'esclusione di questi quattro rappresentanti non si giustifichi, anche dal punto di vista dei criteri che hanno ispirato questi emendamenti, e propongo, quindi, il ripristino di questo capoverso con la modifica che ho indicato.

DE' COCCI, *Relatore*. Il rilievo dell'onorevole Giolitti è senz'altro fondato.

QUARELLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Non ho niente in

contrario ad accogliere la proposta dell'onorevole Giolitti. Lo pregherei, però, di formularla esattamente.

GIOLITTI. In sostanza il mio emendamento si può formulare in questi termini: aggiungere dopo il numero 12°) un punto così formulato: « Un rappresentante di ciascuna delle categorie dei dirigenti, dei dipendenti e degli agenti degli istituti e delle imprese di assicurazione ed un rappresentante degli agenti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni ».

QUARELLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Giolitti.

E approvato).

L'articolo 15 rimane, dunque, così formulato:

« Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349, modificato col decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 583, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1 alle parole « presieduta dal Sottosegretario di Stato per il commercio » sono sostituite le parole: « presieduta dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio ».

b) All'articolo 2, al primo comma, sono soppresses le parole: « oltre al Sottosegretario, presidente » ed il n. 1) è sostituito dal seguente: « 1) il Capo dell'Ispettorato delle assicurazioni private presso il Ministero dell'industria e del commercio e tre funzionari dello stesso Ispettorato ».

Al secondo comma è soppresso il n.1) ed il terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti: « Sono assegnati alla seconda sezione, in aggiunta ai membri indicati dal primo comma del presente articolo:

1°) il direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali;

2°) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

3°) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

4°) un rappresentante del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

5°) un rappresentante del Ministero della marina mercantile.

6°) un rappresentante delle imprese esercenti le assicurazioni trasporti;

7°) due rappresentanti delle imprese esercenti le altre assicurazioni contro i danni;

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1955

8°) un rappresentante delle società di mutua assicurazione;

9°) un rappresentante degli industriali;

10°) un rappresentante degli armatori;

11°) un rappresentante degli agricoltori;

12°) un rappresentante dei commercianti;

13°) un rappresentante di ciascuna delle categorie dei dirigenti e degli agenti degli istituti e delle imprese di assicurazione;

14°) un rappresentante degli agenti dell'Istituto Nazionale Assicurazioni.

I membri della Commissione consultiva sono nominati per la durata di un triennio con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, che nomina altresì un supplente per ciascuno di essi e un vice presidente per ciascuna delle due sezioni, scelto fra i rispettivi componenti ».

c) All'articolo 3, al primo comma, sopprimere le parole « o ne sia richiesto dal Ministro ».

d) Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 4 sono sostituiti dai seguenti.

« La richiesta di parere della Commissione è obbligatoria:

1°) sulle concessioni di autorizzazioni all'esercizio delle assicurazioni;

2°) sui provvedimenti di liquidazione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulle revoche che non siano disposte in conseguenza di trasferimento del portafoglio o comunque di volontaria cessazione dell'esercizio;

3°) sui provvedimenti in materia di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita e di cui all'articolo 13 della legge 3 giugno 1940, n. 761 e dell'articolo 6 della legge 27 gennaio 1941, n. 286;

4°) sugli investimenti delle riserve e delle cauzioni per i quali sia richiesta l'autorizzazione ministeriale;

5°) sugli svincoli totali delle attività destinate a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni;

6°) sugli schemi di regolamento concernenti le assicurazioni private ».

« Il Ministero può chiedere il parere della Commissione stessa sui disegni di legge concernenti le assicurazioni private e su ogni altra questione concernente l'esercizio delle assicurazioni stesse che ritenga opportuno sottoporre all'esame della Commissione ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

DE' COCCI, *Relatore*. Gli ultimi due commi del sostituito articolo 16, come ho detto, dovrebbero rimanere in vita, poiché riguardano una diversa questione. Propongo che divengano un articolo autonomo.

PRESIDENTE. Per essere più precisi darò nuovamente lettura degli ultimi due commi dell'articolo 16:

« All'articolo 4, primo comma, della legge 23 febbraio 1952, n. 102, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

« Il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'industria e del commercio, preposto ai servizi delle assicurazioni, presidente ».

Pongo in votazione tale testo.

(È approvato).

Tale articolo diverrà articolo 16.

Passiamo all'articolo successivo e cioè all'articolo 19 del testo originario:

« La misura del capitale o fondo di garanzia per le società fiduciarie di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, è elevata a lire 50 milioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 20:

« All'articolo 42 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, modificato dall'articolo 40 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, è aggiunto il seguente comma:

« Le imprese sono tenute altresì a versare un contributo, in misura del 4 per cento di quello di cui al precedente comma, alle spese di redazione e pubblicazione dell'*Annuario delle assicurazioni* edito annualmente dal Ministero dell'industria e il commercio, Ispettorato assicurazioni private, e alle spese relative ai rapporti e comunicazioni ufficiali, alla organizzazione e partecipazione ai convegni, congressi e conferenze nazionali ed internazionali che interessano le assicurazioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 21:

« I contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie che gravano sui premi di assicurazione debbono essere applicati dalle imprese nelle polizze e quietanze di assicurazione, sui premi depurati dell'aliquota per gli oneri generali di gestione, che sarà deter-

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1955

mnata con decreto del Ministro per l'industria e il commercio».

DE' COCCI, *Relatore*. Mi sembra che questa dizione non sia del tutto precisa, Propongo di sostituirla con la seguente:

«I contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie a carico delle imprese di assicurazione che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e imposte, debbono essere applicati sui premi depurati di un'aliquota per gli oneri di gestione, che sarà determinata con decreto del Ministro dell'industria e del commercio».

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo articolo nel testo proposto dal relatore.

È approvato).

Do lettura dell'articolo 22.

L'ispezione di cui all'articolo 43 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e successive disposizioni legislative e regolamentari, è esercitata anche presso le sedi, le rappresentanze, le agenzie e gli uffici degli enti e persone di cui alle lettere *b)* e *d)* dell'articolo 61 del predetto regio decreto-legge e degli enti soggetti alla disciplina assicurativa di cui al secondo comma dell'articolo 9 della presente legge».

Lo pongo in votazione.

È approvato).

Passiamo all'articolo 23.

«I decreti di autorizzazione ad estendere l'esercizio a nuovi rami di assicurazione, per i quali non sia richiesto un aumento del capitale e del fondo di garanzia ai sensi dell'articolo 1, sono soggetti alla tassa di concessione governativa di lire sessantamila, quarantamila, ventimila e diecimila, rispettivamente per i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della presente legge».

Lo pongo in votazione.

È approvato).

DE' COCCI, *Relatore*. Propongo, dopo questo articolo, un articolo aggiuntivo, suggerito dal seguente motivo: attualmente il limite individuale delle quote sociali è quello fissato nel 1953 a 50 mila lire quando il limite stesso per le società cooperative in genere era fissato in cinquemila lire. È quindi necessario procedere ad un adeguamento in virtù dei mutati rapporti.

QUARELLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. D'accordo.

PRESIDENTE. Dò lettura dell'articolo 23-bis, proposto dal relatore:

«Il limite individuale stabilito per le quote sociali dal secondo comma dell'articolo 55 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, è elevato a lire 2 milioni».

Lo pongo in votazione

È approvato).

Do lettura dell'articolo 24:

«L'importo minimo dell'ammenda, previsto dall'articolo 61 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, è elevato a lire diecimila per ogni contratto.

La misura minima e la massima delle multe previste dall'articolo 62 dello stesso decreto sono elevate rispettivamente a lire tremila e a lire trentamila.

Il massimo della pena pecuniaria prevista dall'articolo 7 della legge 3 giugno 1940, n. 761, è elevato a lire trecentomila».

Lo pongo in votazione

È approvato).

Do lettura dell'articolo 25.

«Gli atti relativi agli aumenti di capitale richiesti ed effettuati nel termine di un anno, sino alle misure indicate all'articolo 1 della presente legge, sono soggetti alla imposta fissa di registro.

«L'iscrizione nel registro delle imprese degli atti di cui al primo comma è soggetta alla tassa di concessione governativa di lire diecimila».

Lo pongo in votazione.

È approvato).

Do lettura dell'articolo 26.

«Il Governo è autorizzato a riunire in testo unico, entro il termine di due anni, le disposizioni della presente legge con quelle dei regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254; 2 giugno 1927, n. 1046, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1470 e successive norme modificative e sostitutive; 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133; 13 luglio 1933, n. 1059, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521; 26 ottobre 1933, n. 1598, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 304; 12 lu-

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1955

glio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303; delle leggi 3 giugno 1940, n. 761; 27 gennaio 1941, n. 286; dei decreti legislativi 15 settembre 1946, n. 349 e successive modificazioni; 15 febbraio 1948, n. 159; della legge 10 agosto 1950, n. 792, e della legge 23 febbraio 1952, n. 102, e delle altre disposizioni integrative e modificative.

Il Governo è altresì autorizzato ad introdurre nel testo unico le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni di cui al precedente comma».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Avverto che il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che la Presidenza della Commissione provvederà al necessario coordinamento del testo.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico l'esito della votazione segreta del disegno di legge:

« Modifiche alla legislazione sull'esercizio delle assicurazioni private » (585).

Presenti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Antoniozzi, Biaggi, Bi-
grandi, Buttè, Candelli, Cappa Paolo, Cibotto,
Colleoni, De' Cocci, Di Prisco, Dosi, Faletti,
Faralli, Ferrario Celestino, Franceschini
Giorgio, Galli, Gallico Spano Nadia, Giolitti,
Graziosi, Invernizzi, La Malfa, Lombardi
Ruggero, Montagnana, Pedini, Ronza, Sac-
chetti, Tonetti, Veronesi, Volpe e Zerbi.

La seduta termina alle 11,45.

IL DIRETTORE ff.

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

Vicedirettore.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI